



Decisione/1556/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5433/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Maria Coen - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5433/TFNSVE/2025-2026, 5433 - Ricorso proposto dalla società CALCIO SANTA LUCIA (matricola 940783) contro la società A.S.D. U.S.D. CIMAPIAVE (matricola 915647) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori TINTINAGLIA MATTIA (matricola 4022753) e MARTINI LUCA (matricola 4168362)

In data 30.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati in euro 123,00 (centoventitre/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciati dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione dei premi di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 123,00 (centoventitre/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Lorenzo Maria Coen

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai